

DELIBERA N. 521/07/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società Wind Telecomunicazioni SpA ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 3 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 20/07/DIT del 7 maggio 2007, notificato in data 10 maggio 2007, con il quale è stata contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. la violazione dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il "Codice", per non aver provveduto alla notifica agli utenti, nei termini e con le modalità previste, delle modifiche contrattuali del piano tariffario denominato "Wind 10" e del diritto di recesso conseguente alla rimodulazione, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del predetto decreto legislativo n. 259/2003;

VISTA la memoria difensiva depositata dalla predetta Società e registrata con protocollo n. 38951 in data 12 giugno 2007;

UDITA la Società interessata nel corso dell'audizione del 18 settembre 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A, nelle proprie difese, ha formulato le seguenti deduzioni:

1. Sulla mancata comunicazione al cliente mediante SMS del diritto di recesso.

Con particolare riferimento al rilievo inerente al mancato richiamo al diritto di recesso nel SMS inviato a tutta la Customer Base interessata dalla rimodulazione del piano tariffario Wind 10, la società ha dichiarato che esso è stato appositamente utilizzato quale strumento di allarme, e a nessuna altra funzione avrebbe potuto adempiere vista la “brevità tecnica” che lo caratterizza. Occorre tener conto della buona fede che ha caratterizzato il comportamento di WIND, cosciente del fatto che laddove il lettore avesse voluto approfondire la notizia appresa, spontaneamente ne avrebbe ricercato i dettagli contattando il numero gratuito 158, come lo stesso messaggio di testo raccomandava.

WIND in buona fede ha posto in essere una serie di adempimenti informativi complementari fra loro, idonei nel complesso ad ottemperare al dettato normativo.

Al riguardo viene precisato che l’art. 70, comma 4, del Codice deve essere applicato al caso di specie in quanto compatibile, e cioè tenendo conto che l’informativa che si può dare ad un “abbonato”, come previsto dal citato art. 70, comma 4, è diversa dall’informativa che si può dare al titolare di carta prepagata, sicché una delle modalità per comunicare a questo tipo di utenti è quello dell’SMS, con tutti i limiti di contenuto informativo che un SMS ha per sua natura.

E’ proprio per questo motivo che nella Carta dei Servizi WIND ha appositamente previsto, al suo art. 2.4, che “eventuali modifiche delle proprie condizioni economiche per l’effettuazione dei servizi” dovessero avvenire “con mezzi idonei ed in modo chiaro”. Si sottolinea, inoltre, che l’art. 70, comma 4, non prevede alcuna modalità di comunicazione dell’informazione, sicché il canone della valutazione non può che essere quello della “idoneità”, chiarezza ed adeguatezza delle modalità di comunicazione in considerazione della tipologia dei destinatari. Ne consegue che tale comunicazione, per rispondere all’esigenza di idoneità ed adeguatezza, quando ha ad oggetto in particolare carte prepagate, possa realizzarsi attraverso una serie di modalità informative quali SMS (che allertino l’attenzione dell’utente) associati ad altri mezzi di comunicazione.

Nel caso di specie, allora, l’utente finale che avesse seguito le indicazioni che via via riceveva (e cioè che dopo aver letto l’SMS avesse chiamato il 158, avesse ascoltato il messaggio preregistrato e avesse consultato il sito www.155.it richiamato dal messaggio preregistrato o avesse chiamato il call center al numero 155) avrebbe avuto tutte le informazioni richieste dall’art. 70, comma 4, del Codice

Quanto all’ulteriore rilievo relativo al messaggio preregistrato, che descriveva le condizioni economiche del nuovo profilo tariffario senza nulla aggiungere in merito al diritto di recesso, Wind ha rilevato che la circostanza, pur rispondendo al vero, non sarebbe decisiva perché l’informazione sul recesso si trovava sul sito www.155.it,

espressamente richiamato dal messaggio preregistrato, nonché poteva essere acquisita chiamando il *call center* al numero 155.

Per quanto attiene alle informazioni fornite dal *call center*, WIND ha rammentato che nel corso dell'ispezione svolta presso gli uffici di WIND in data 4 aprile 2007, sono state effettuate cinque telefonate al numero 155 finalizzate a verificare il livello delle informazioni fornite dagli addetti al *call center*; tre di questi hanno risposto correttamente sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso e sulle relative modalità operative.

La formazione agli operatori del *call center*, come dimostrato dai test di simulazione, era in corso e si sarebbe conclusa il giorno successivo, tanto è vero che WIND, in quella sede, invitava i rappresentanti dell'Autorità ad effettuare nei giorni successivi il medesimo test di simulazione telefonica presso i *call center*.

2. Sui rilievi inerenti al mancato rispetto dei trenta giorni ed al formato utilizzato da WIND per la pubblicazione sulle testate giornalistiche.

La contestazione attinente al mancato rispetto del termine di preavviso non può essere accolta in quanto la pubblicazione sui quotidiani non era l'unica modalità informativa (tale dunque da doversi effettuare perentoriamente entro il termine di trenta giorni), ma rappresentava una delle modalità complementari sopra indicate.

In merito all'ulteriore censura, riguardante il formato della pubblicazione sui quotidiani, WIND rappresenta di aver scientemente indirizzato la propria decisione sul formato poi pubblicato, in quanto oggetto della comunicazione non era il lancio commerciale di una nuova offerta tariffaria bensì, una informazione concernente le variazioni delle condizioni economiche di un piano tariffario già attivo, pertanto, una "informazione di servizio" che, in quanto tale, WIND ha volutamente pubblicato scegliendo di utilizzare un carattere omogeneo e lineare in funzione dello stesso contenuto che si proponeva di trasmettere, alla stessa stregua della prassi utilizzata dai quotidiani nei casi di informazioni al pubblico.

Si eccepisce altresì l'errore di valutazione da parte dell'Autorità laddove si afferma che le informazioni fornite sul sito www.155.it "non forniscono alcuna indicazione circa l'indirizzo al quale spedire la raccomandata per l'esercizio del diritto di recesso".

Quanto alla censura secondo cui si faceva generico richiamo al termine di 30 giorni senza specificarne la decorrenza, si osserva che la decorrenza non poteva che essere quella del ricevimento dell'SMS per ciascun utente (15 – 31 marzo 2007), non avendo alcun senso prevedere un *dies a quo* nel sito o sulla comunicazione avvenuta a mezzo stampa dove l'informazione aveva valenza generale.

Quanto, infine, al rilievo secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna indicazione sull'indirizzo cui inviare la raccomandata di recesso si sottolinea che si tratta di un'informazione che l'art. 70, comma 4, del Codice non richiede e, soprattutto, di un'informazione che in fatto è stata fornita.

3. Sulla buona fede nel comportamento di WIND

La Società interessata ha rimarcato come all'indomani dell'introduzione del decreto Bersani siano sorte numerose difficoltà interpretative, in particolare con riferimento alle modalità di comunicazione da ritenersi adeguate per il servizio prepagato nonché alle modalità di comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso.

Nonostante le difficoltà oggettive, WIND ha sempre mostrato un atteggiamento collaborativo nei confronti delle esigenze che l'Autorità manifestava, disponendo cinque pubblicazioni sui quotidiani di maggiore diffusione e prevedendo la possibilità di vedersi restituire il traffico residuo anche per coloro che non avessero altre SIM WIND o che in ogni caso non volevano usufruire della modalità di trasferimento del credito su altra scheda WIND.

4. Sulla irrisorietà del numero di richieste di recesso.

WIND ha dichiarato di aver accettato tutte le richieste di recesso pervenute fino al 22 maggio 2007, e di aver avviato nei confronti dei clienti coinvolti una campagna di *retention*.

A tal proposito è stato evidenziato che il numero di clienti che hanno manifestato la volontà di recedere dal contratto con WIND è stato estremamente esiguo, ossia pari a 86 clienti, rappresentanti lo 0,0012% della Customer Base mobile che era attiva con piano tariffario Wind 10, e che dei 36 clienti contattati tra questi con finalità di *retention*, 15 hanno deciso di non recedere dal contratto e rimanere con WIND accettando la promozione offerta.

Wind ha ulteriormente argomentato rappresentando che le richieste di portabilità del numero mobile presentate dai clienti Wind 10 verso altri Operatori non sono aumentate a seguito della rimodulazione del piano.

Tali circostanze dimostrerebbero che, a seguito della rimodulazione, il piano tariffario in questione è addirittura più conveniente per il consumatore rispetto a prima dell'abolizione dei costi di ricarica.

5. Sulle recenti delibere dell'Autorità nn. 72/07/CIR e 82/07/CIR.

In sede di audizione la Società interessata ha fatto presente che nelle delibere 72/07/CIR e 82/07/CIR, l'Autorità ha ritenuto che il comportamento tenuto da Wind in occasione della rimodulazione dell'opzione tariffaria "Noi2 Wind" fosse del tutto conforme alla normativa in materia, pur avendo inviato alla propria clientela uno SMS informativo che nulla riferiva in merito al diritto di recesso degli utenti; pertanto gli SMS considerati nell'ambito del presente procedimento non potrebbero allo stesso modo costituire oggetto di censura da parte dell'Autorità.

Al riguardo Wind sottolinea come l'attività dell'Autorità debba essere improntata al rispetto del principio generale di certezza del diritto, nonché ispirata ai principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e buon andamento della Pubblica

Amministrazione, oltre al principio di legittimo affidamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora l'Autorità ritenesse di dover configurare il comportamento di Wind in violazione dell'articolo 70 comma 4 del Codice, tale giudizio risulterebbe viziato per eccesso di potere manifestatosi per mezzo della figura sintomatica della disparità di trattamento, determinando così una lesione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

II Valutazioni dell'Autorità in merito alle eccezioni sollevate da Wind Telecomunicazioni S.p.A.

In relazione alle giustificazioni addotte dalla Società interessata va tenuto conto quanto segue:

1. WIND ha più volte ribadito che attraverso l'invio di un sms l'operatore "*instaura un primo contatto con l'utente al fine di fornire l'informazione*", e poiché la stessa è resa sommariamente, ha indicato, nel contempo, le modalità per ottenere ulteriori notizie (in specie contattando il "158"). Con tale *modus operandi* la società sostiene di aver adeguatamente soddisfatto l'obbligo informativo prescritto dall'articolo 70 comma 4. Al contrario, è proprio la norma citata ad indicare espressamente quale sia il contenuto dell'informazione che l'operatore è tenuto a rendere qualora proceda a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Lo stesso legislatore infatti ha utilizzato, nel testo dell'articolo 70 comma 4, due locuzioni che non lasciano spazio a particolari dubbi interpretativi: "adeguato" riferito al preavviso, che non può essere inferiore a trenta giorni, e "nel contempo" (ovvero contemporaneamente) relativamente al dovere di informare il cliente sulla possibilità di recedere. In tal senso l'operatore telefonico deve *contestualmente* comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso. Pertanto la notifica della sola rimodulazione, senza alcun riferimento al conseguente diritto di recesso, non equivale a soddisfare pienamente l'obbligo informativo di cui alla norma citata. D'altronde la Wind non ha specificato, nel testo dell'sms inviato, né quali fossero le nuove condizioni economiche, limitandosi a dire che "*dal 1° maggio 2007 il piano tariffario Wind 10 passa a Wind 12*", né che l'abbonato avrebbe dovuto contattare il "158" per ricevere indicazioni circa le modalità di esercizio del diritto di recesso, avendo genericamente scritto "*(...)per info sulle nuove condizioni chiami il 158*".

Ma vi è di più: come rilevabile dalla documentazione in atti, anche chiamando il numero 158 l'utente non avrebbe ricevuto alcuna informazione circa l'esistenza del diritto di recesso, ricevendo solo un generico invito a visitare la pagina web dell'operatore per ulteriori informazioni circa il nuovo piano.

Ne deriva che solo qualora l'utente si fosse collegato alla pagina web indicata per ricercare ulteriori informazioni, avrebbe ricevuto le informazioni circa il diritto di recesso.

E' evidente, allora, come ogni giustificazione inerente alla necessaria brevità del messaggio SMS ed il rinvio a mezzi più idonei per la comunicazione dell'informazione prevista dall'Articolo 70 comma 4 del codice delle comunicazioni elettroniche risulti palesemente pretestuosa alla luce delle modalità di comunicazione sopra illustrate.

In fatti, seppure la brevità dello SMS non avesse permesso la citazione del diritto di recedere da parte dell'utente, circostanza comunque facilmente smentibile anche alla luce delle pratiche utilizzate da operatori concorrenti e del fatto che era comunque possibile inviare due o più SMS informativi collegati, WIND avrebbe potuto quantomeno fornire detta comunicazione al livello informativo immediatamente successivo allo SMS, e cioè tramite il messaggio ascoltabile chiamando il numero 158. Tuttavia, come già evidenziato, in tale messaggio la facoltà di recesso non era neppure menzionata.

Pertanto, WIND ha ritenuto di aver assolto ad un preciso onere informativo affidandosi alla eventuale fortuita circostanza che il proprio cliente, pur non essendovi tenuto, si collegasse al sito www.155.it alla ricerca di informazioni circa il nuovo piano tariffario. E' palese, allora, come una siffatta condotta, se avallata, porterebbe a spostare l'onere informativo in capo all'utente, che si vedrebbe costretto a connettersi al sito dell'operatore per ricevere una informazione che, invece, dovrebbe ricevere a carico dell'operatore medesimo unitamente a quella relativa alle modifiche contrattuali.

La predetta società ha, poi, ribadito di aver assunto un comportamento conforme alle regole di correttezza e trasparenza, sottolineando di aver posto in essere una serie di adempimenti informativi complementari tra loro, tutti conformi al dettato normativo.

Ciò che però si contesta non è tanto l'idoneità del singolo strumento di comunicazione e/o diffusione scelto dall'operatore Wind, quanto proprio il *modus* con cui gli stessi sono stati utilizzati per soddisfare le esigenze informative imposte dal Codice nelle ipotesi di variazione delle condizioni contrattuali. Ed infatti all'esito dell'attività ispettiva, l'Autorità procedente ha accertato che: il testo dello SMS non conteneva alcun riferimento al diritto di recesso ma solo un invito a chiamare il 158 per avere ulteriori informazioni; il messaggio comunicato tramite il 158, così come quello ascoltabile chiamando il numero 155, descrivevano le nuove condizioni economiche senza nulla aggiungere in merito al diritto di recesso; contattando il *call center* la suddetta informazione veniva fornita solo su espressa richiesta del chiamante e con i limiti evidenziati in sede ispettiva. Ed ancora, la pubblicazione sulle testate giornalistiche è avvenuta utilizzando un formato non facilmente distinguibile né di immediata percezione, per cui seppure la società ha pubblicato la notizia diverse volte e su più testate, non ha applicato a pieno i principi di idoneità, adeguatezza e chiarezza, richiamati dalla propria carta dei servizi. Considerato infatti la tipologia dei clienti destinatari dell'informazione, non è oggettivamente condivisibile la scelta fatta dall'operatore di inserire l'annuncio nelle pagine centrali e/o economiche, potendo optare per un posizionamento che garantisse maggiore visibilità, come avvenuto per altri annunci dello stesso operatore, pur presenti nelle medesime testate giornalistiche.

Parimenti, la finalità di una valutazione complessiva della condotta tenuta da WIND nella vicenda va attribuita ai rilievi mossi in sede di contestazione in ordine alla mancata

comunicazione dell'indirizzo ove spedire la richiesta di recesso ovvero la non chiara indicazione della decorrenza del termine per esercitare tale facoltà. Si tratta, evidentemente, di argomentazioni *ad adjuvandum*, sulle quali non si ritiene di doversi intrattenere se non

Concludendo sul punto, dunque, va rilevato come proprio dalla visione complessiva degli strumenti comunicativi utilizzati dall'operatore WIND si rafforza l'impressione della volontarietà della condotta contestata.

2. Con riferimento a quanto riferito in ordine alla buona fede dimostrata dalla società, ed in particolare al comportamento collaborativo tenuto nella vicenda *de qua*, va rilevato che tali circostanze non possono valere ad escludere la responsabilità della WIND per le violazioni accertate, pur rilevando sicuramente quali circostanze attenuanti, da valutare ai fini della determinazione della sanzione.

3. Allo stesso modo non si ritiene rilevante l'argomento relativo alla particolare esiguità del numero di clienti che ha manifestato la volontà di recedere; invero tale circostanza, invocata dalla WIND a dimostrazione della convenienza del nuovo piano tariffario, potrebbe invece avallare, per quanto qui di rilievo, proprio l'assenza o comunque la scarsa incisività con cui la Wind ha fornito le informazioni sul diritto di recesso ai propri clienti.

4. In ultimo WIND vorrebbe trovare conferma alla correttezza del proprio operato sulla scorta di un recente orientamento che l'Autorità ha assunto con le delibere n. 72/07/CIR e n. 82/07/CIR.

Data la rilevanza che la società ha attribuito alle suddette decisioni, occorre mettere in evidenza innanzitutto che le delibere n. 72-82/07/CIR hanno ad oggetto l'opzione "Noi2 Wind" e la riduzione del traffico gratuito mensilmente a disposizione del cliente; trattasi, cioè, di una semplice opzione tariffaria, rinnovata mensilmente salvo disdetta da parte del cliente.

Viceversa la rimodulazione del piano tariffario denominato "Wind 10" ha riguardato un piano tariffario sul quale si basavano i contratti con milioni di clienti, tanto che, secondo quanto dichiarato dall'operatore, rientra tra le strategie commerciali adottate dalla società per fronteggiare la drastica riduzione dei ricavi percepiti dalla stessa per la fornitura dei servizi di rete mobile, scaturita dall'entrata in vigore del decreto Bersani bis.

Già da un punto di vista ontologico, dunque, risulta di tutta evidenza la differenza tra i casi oggetto di decisione e la fattispecie ora in esame; differenza che inevitabilmente riverbera i suoi effetti sulla applicazione del dettato di cui all'articolo 70, comma 4, come meglio si dirà in seguito. Quello che qui giova rimarcare, già in prima battuta, è che proprio i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, evocati dalla Società, impongono una valutazione approfondita degli elementi di fatto, tale da poter distinguere fattispecie apparentemente analoghe, ma differenti nell'oggetto

Entrando, allora, nel merito della vicenda, occorre osservare che il *petitum* avanzato dagli utenti, nelle rispettive istanze di definizione delle controversie, oggetto delle delibere 72-82/07/CIR, consisteva esclusivamente nel ripristino delle condizioni

contrattuali che avevano in promozione, senza contestare la mancata o inesatta informativa resa dall'operatore relativamente al diritto di recesso.

Quindi, in ossequio proprio di quella certezza del diritto invocata dalla WIND, e che impone di rispettare il principio racchiuso nel binomio chiesto-pronunciato, la Commissione infrastrutture e reti ha riconosciuto la correttezza del comportamento tenuto dall'operatore con riferimento ai principi di cui alla citata norma del Codice, in quanto, per la natura accessoria del rapporto contrattuale oggetto di modifica, l'onere informativo è stato giustamente considerato soddisfatto dalla semplice comunicazione preventiva della rimodulazione, potendo il cliente decidere di rinunciare all'opzione tariffaria allo scadere di ciascun periodo (mensile) di vigenza della stessa.

Diversamente, nel caso di specie, la rimodulazione riguarda le condizioni principali del rapporto negoziale, destinate ad assumere efficacia durevole nei rapporti tra le parti, se non impedita dall'esercizio del diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle modifiche; il che mette in risalto la *ratio* evidente della norma e la sua perfetta attinenza alla fattispecie *de qua*.

Ne discende che nessun elemento di contraddittorietà può rilevarsi tra i pronunciamenti di questa Autorità, di cui alle delibere summenzionate, e quanto rilevato con gli atti che hanno dato avvio al presente procedimento sanzionatorio.

RITENUTO, in conclusione di quanto emerso in sede di istruttoria, che le modalità adottate dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A per informare gli utenti del proprio diritto di recesso, conseguente alla modifica delle condizioni contrattuali inerenti al piano tariffario denominato "WIND 10", non possono ritenersi conformi a quanto prescritto dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società non ha adeguatamente soddisfatto l'obbligo informativo che la normativa vigente impone in capo agli operatori telefonici nelle ipotesi di variazione delle condizioni contrattuali. In particolare è accertato che la Wind Telecomunicazioni S.p.A., pur avendo adottato diversi canali informativi (sms, messaggi pre-registrati, testate giornalistiche) per comunicare ai propri clienti l'applicazione del nuovo piano tariffario denominato "Wind 12", non ha, in ogni caso, indicato espressamente la possibilità di recedere dal contratto senza penali contestualmente alla comunicazione di tali modifiche, come disposto dalla normativa di settore; va rimarcato, d'altronde, che la necessaria contestualità delle informazioni inerenti alle modifiche contrattuali ed al diritto di recesso è stata espressamente fatta presente alla WIND nel corso dell'audizione dell'8

giugno 2007. Va considerato, inoltre, come pacificamente ammesso dalla Società interessata, che a campagna informativa già iniziata la formazione degli operatori di *call center* che avrebbero dovuto fornire l'informazione alla clientela circa il diritto di recesso era ancora in corso;

b. con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Wind Telecomunicazioni S.p.A, in relazione alle esigenze manifestate dall'Autorità, ha provveduto ad ampliare il numero di pubblicazioni sui quotidiani, attivandosi, in ogni caso, a fornire tutte le informazioni richieste, dalle strutture dell'Autorità;

c. con riferimento alla personalità dell'agente, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire quanto stabilito dall'articolo 70 comma 4 del decreto legislativo n. 259/2003, pertanto assicurando agli abbonati una adeguata informativa relativa al diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali;

d. con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la situazione patrimoniale della società Wind Telecomunicazioni S.p.A è tale da garantire la sostenibilità di sanzioni di importi anche rilevanti, quali quelli previsti dalla norma sanzionatoria applicabile al caso di specie;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura pari al doppio del minimo edittale, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), per un totale di euro 116.000,00 (centosedicimila,00);

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, dott. Enrico Maria Cotugno, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A con sede in Roma, alla via G.C. Viola n. 48, il pagamento di euro 116.000,00 (centosedicimila,00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

DIFFIDA

la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma così determinata, per un totale di euro 116.000,00 (centosedicimila,00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, tramite versamento sul conto corrente postale n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 98, comma 16, d. l.vo 259/2003, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Del. n. 521/07/CONS”.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo per la regione Lazio.

Roma, 3 ottobre 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola